

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI DI AMMINISTRAZIONE ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DELLE AREE CONTRATTUALI DEL COMPARTO E DIRIGENZA DEL S.S.N. RIFERITO ALL'ANNO 2025 (PERS.).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE

- l'art.50 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, affida alla contrattazione collettiva la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle ulteriori prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali, i cui limiti massimi sono determinati in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 del già citato D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i.;
- in data 4 dicembre 2017 è stato sottoscritto il CCNQ e s.m.i. di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione. A seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 22 febbraio 2024 l'A.Ra.N. ha proceduto – in forza di apposita delibera del Collegio di indirizzo e controllo – all'accertamento definitivo della rappresentatività nei comparti individuati da detto Contratto, per il citato periodo contrattuale. Infine, per quanto concerne la Dirigenza, a seguito della sottoscrizione, in data 10 agosto 2022, del CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 l'A.Ra.N. ha proceduto – in forza di apposita delibera del Collegio di indirizzo e controllo del 8 maggio 2024 – all'accertamento definitivo della rappresentatività nelle aree individuate da detto Contratto per il triennio 2022-2024.
- In data 5, 6 e 7 aprile 2022 si sono svolte le ultime elezioni della RSU del Comparto Sanità il cui dato elettorale unito a quello associativo determina il contingente dei permessi assegnato alle OO.SS. rappresentative;

PRESO ATTO CHE

- in data 04.12.2017 e s.m.i. è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, che ha di fatto inserito le OO.SS. che possiedono il requisito della maggiore rappresentatività nazionale;

Il predetto CCNQ ha statuito:

all'art. 28:

-che il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013 e s.m.i.;

-nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis.

-al comma 5 che nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

all'art. 33:

-che il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014 e s.m.i.;

-che nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

-al comma 6 che nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

all'art. 11

-che in ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

-che il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

-che prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

CONSIDERATO CHE

per la determinazione del monte ore permessi sindacali di amministrazione e della sua ripartizione si è, pertanto, tenuto conto:

- delle Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle Aree Dirigenziali e nel Comparto Sanità, così come determinate dall'ARAN, che costituiscono le sole Organizzazioni Sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e a cui sono riconosciute tutte le prerogative disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del predetto d.lgs. n.165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio e, a far data dal 19 novembre 2019, del CCNQ, che ha modificato le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;
- dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato sanciti nell'art. 11 del già citato CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i. secondo cui *“il cui contingente dei permessi, assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative, è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato”*;
- delle tabelle ARAN di accertamento della rappresentatività sindacale relative al triennio 2022-2024 stabilita dal CCNQ del 22 febbraio 2022;
- del personale dipendente a tempo indeterminato di questa Pubblica Amministrazione al 31.12.2024, distinto per Aree dirigenziali e Comparto della Sanità;
- del numero dei voti ottenuti dalle OO.SS. del Comparto Sanità nell'ultimo rinnovo della RSU tenutosi dal 5 al 7 aprile 2022;
- della quota da detrarre dal contingente dei permessi per l'espletamento del mandato di spettanza di ciascuna sigla pari alla percentuale che le OO.SS. hanno optato di utilizzare in forma cumulata (cfr. art. 11, co.3, CCNQ 4.12.2017 e s.m.i.).
- con nota Prot. n.129595 del 13.06.2025 è stata trasmessa alle OO.SS. del Comparto la bozza della proposta deliberativa, corredata dai relativi allegati, senza che siano pervenuti rilievi da parte Sindacale;
- con nota Prot. n.103379 del 12.05.2025 è stata trasmessa alle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria e PTA la bozza della proposta deliberativa, corredata dai relativi allegati, senza che siano pervenuti rilievi da parte Sindacale;

RILEVATA

la necessità di procedere a determinare e ripartire il monte ore complessivo dei permessi sindacali per l'anno 2025, spettanti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità e alle Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Sanità ed Area Funzioni Locali, così come rappresentati nelle tabelle allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati dal n.1 al n. 4).

su proposta:

Istruttore: Dott. Andrea Lazzaro

Supporto S.S.D. Fondi Contrattuali, Relazioni Sindacali, Alpi: Dott. Eustachio Marcosano

Direttore ad Interim Area Gestione del Personale: Dott.ssa Paola Fischetti

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di determinare e ripartire i contingenti dei permessi sindacali spettanti nell'anno 2025 alle OO.SS. rappresentative così come indicato negli allegati 1,2,3 e 4, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il dispositivo del presente atto alle OO.SS. interessate e al Presidente della RSU a cura dell'U.O. Fondi Contrattuali, Relazioni Sindacali e gestione Alpi;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed immediatamente esecutivo.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.